



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
tel. 090 9977008
fax 090 9977553
C.F. 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail info@comune.valdina.me.it

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'Area Dott.ssa Francesca Galletta

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Galletta Francesca

DETERMINAZIONE n. **152** del **11-12-2020** del Registro delle Determinazioni dell'**AREA AMMINISTRATIVA** e n. **444** del **11-12-2020** Registro Generale delle determinazioni dei responsabili di area dell'Ente.-

OGGETTO: *Conferimento incarico legale all'Avv. Mancuso Mario Massimiliano per assistenza nel giudizio, innanzi al TAR CT, promosso dalla Ditta MXXXXXXXXXX SNN DX SXXXXXX GXXXXXXX X XXX, per l'annullamento dell'Ordinanza del Resp.le Area Tecnico-Manutentiva n. 1 del 14.10.2020 ed il risarcimento del danno provocato dal Comune di Valdina in conseguenza del provvedimento adottato Impegno di spesa.*

CIG: ZAC2FB9841

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre

PREMESSO:

CHE la Ditta MXXXXXXXXXX SNN DX SXXXXXX GXXXXXXX X XXX, a mezzo di professionista incaricato Arch. FXXXXXXXX LXXXXXXXXXXXX in data 27.11.2019 con SCIA alternativa a PdC assunta al prot. n. 9976 del 27.11.2019, dava inizio ai lavori "Cambio di destinazione d'uso dei locali di un'immobile sito nel Comune di Valdina (ME), individuato al N.C.E.U. al foglio 1 particella 1XXX e 1XXX, con opere di diversa distribuzione interna";

CHE nelle more del completamento degli interventi previsti a mezzo della SCIA di cui al prot. 9976 del 27.11.2019, peraltro incompiuti, emergevano, nell'ambito di diverso procedimento riguardante immobili siti nella medesima zona della frazione Fondachello, rinveniente dal medesimo frazionamento immobiliare, talune incongruenze relativamente agli immobili oggetto della SCIA prot. 9976/2019, anche con riferimento alla violazione del vincolo di fascia costiera di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) L.R. 76/78, come reiterato anche dall'art. 2, comma 3 della L.R. 15/1991, emergendo, tra l'altro, la circostanza che il cespite oggetto della predetta SCIA ricade nell'ambito dei 150 mt dalla linea di battigia, per come evincibile dall'estratto di mappa del P.R.G. di Valdina;

CHE, preso atto dell'illegittimità della predetta SCIA asseverata alternativa a PDC assunta a prot. 9976/2019 in difetto dell'indicazione della sussistenza, nell'area in questione, del cd. vincolo di fascia costiera di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) L.R. 76/78, l'istruttoria tecnica condotta sul

contenuto della S.C.I.A. presentata al protocollo dell'Ente n. 9976 del 27.11.2019 consentiva di verificare, ulteriormente:

- a) Che il previsto intervento di variazione di destinazione d'uso dei locali del livello 1 del blocco "C" dell'immobile sito in Viale rinascita in Frazione Fondachello, già precedentemente realizzato in forza di concessione edilizia n. 8/2013 rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica p.t. di questo Ente, da locale palestra dotato di spogliatoio/docce **a locale a locale a destinazione commerciale, secondo quanto descritto a pag. 3 della citata Relazione descrittiva di progetto a firma del tecnico incaricato avrebbe comunque richiesto – e ciò, pur in assenza dell'immanente vincolo di fascia costiera - il permesso di costruire in luogo della procedura SCIA UNICA promossa dalla Ditta** - palesandosi una conclamata difformità della destinazione commerciale prevista al piano rialzato del blocco "C" dell'immobile rispetto alla zonizzazione dell'area, riservata, a tenore del vigente P.R.G. ad aree per lo sport e verde attrezzato (zona F3/F4, ai sensi delle tipologie di cui al D.M. 1444 del 2 aprile 1968);
- b) Che la diversa utilizzazione cui si intenderebbe adibire l'immobile di cui al corpo C (commerciale) rispetto alla destinazione d'uso precedentemente assentita con la C.E. 8/2013 (palestra, spogliatoi e docce) determinava, ex art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, come e espressamente e dinamicamente recepito, con modifiche, dall'art. 12 della L.R. 16/2016) una variazione essenziale al progetto approvato con l'originaria C.E. n. 8/2013, atteso che l'essenzialità, a termini della legislazione regionale, ricorre quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
- b) aumento consistente della cubatura ... (omissis) ..."

TENUTO CONTO, in ordine alla variazione in senso commerciale della destinazione d'uso del locale previsto al piano rialzato del corpo "C", precedentemente assentito quale locale docce e spogliatoi a servizio del complesso immobiliare in Viale rinascita, assentito giusta C.E. 8/2013 rilasciata alla Ditta "MXXXXXXXXXX SNXX." di quanto stabilito dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ed in particolare dall'art. 2 (rubricato "Regimi amministrativi delle attività private"),

VISTA la Tabella A, parte II (afferente alle applicazioni dell'istituto della S.C.I.A. in edilizia) allegata al predetto D. lgs.222/2016 e ss.mm.ii dove al punto n. 39 viene espressamente specificato che il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante di immobili, sia esso realizzato con o senza opere edilizie, è in ogni caso assoggettato ad Autorizzazione edilizia, anche nella forma del silenzio assenso di cui all'art. 20 del T.U. 380/2001, ex art.23-ter c.1 e art. 10 c.2. del T.U.E., come recepito dalla L.R. 16/2016;

CHE, quanto sopra, si rilevava l'inidoneità, già sotto il profilo tecnico-giuridico afferente alla disciplina dei titoli edilizi, della SCIA 9976/19 a produrre alcun effetti giuridico, atteso che la variazione di destinazione d'uso, comportando un mutamento giuridicamente ed urbanisticamente rilevante (in ragione della modifica da un'originaria destinazione assimilabile a quella "produttivo/direzionale", in quanto finalizzata alla prestazione di servizi di varia tipologia, ad una categoria e destinazione schiettamente commerciale), pur ove fosse stata assentibile, avrebbe comunque necessitato del rilascio da parte dell'U.T.C. di apposito Permesso di costruire, anche in regime di silenzio assenso, non essendo realizzabile a mezzo della incardinata procedura di segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23 del DPR 380/2001 e dei nn. 8 e 10 della tabella A del D.Lgs. n. 222/2016;

RITENUTO, in ogni caso, che il previsto mutamento di destinazione si configura incompatibile con la vigente zonizzazione di P.R.G., riservata, a tenore del vigente Piano Regolatore Generale ad aree

per lo sport e verde attrezzato (zona F3/F4, ai sensi delle tipologie di cui al D.M. 1444 del 2 aprile 1968 1668), oltre che con il summenzionato vincolo di fascia costiera di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) della L.R. 76/78 da cui risulta, inequivocabilmente, l'incompatibilità di eventuali destinazioni commerciali nell'ambito della predetta destinazione a uso pubblico, nella quale è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature turistico-balneari , ovverosia di opere a diretto servizio del mare, secondo quanto specificato dalle N.T.A. del P.R.G. art. 43;

VISTA la dichiarazione del titolare dell'Ufficio, con nota prot. 6372 del 19.08.2020, di trovarsi in situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e preso atto che il Segretario Comunale, quale Responsabile Sostituto dell'Ufficio Tecnico, stante così provvedeva: "DISPONE ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 6 ter, della L. 241/90 e ss.mm.ii., nonchè dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, preliminarmente, l'annullamento e la repressione, in autotutela, del titolo abilitativo derivante dal consolidamento della S.C.I.A. Unica assunta al prot .9976/2019, al fine della rimozione degli illegittimi effetti conseguiti a mezzo della predetta illegittima segnalazione certificata di inizio attività, che con il presente provvedimento viene, pertanto rimossa nell'esercizio dei permanenti poteri repressivi e sanzionatori spettanti a questo Ente....ORDINA 1) Al Sig. SXXXX GXXXX, nato a MXXXX (ME) il 0X.0X.1XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, quale responsabile e proprietario, in proprio e n.q. di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX della Ditta "MXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX", con sede in via DXXXXX AXXXXX XXX in VXXXXXXXXXXXXX (ME), di provvedere entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza all'immediata demolizione delle opere, anche interne, realizzate in esecuzione del progetto di cui alla procedura S.C.I.A. assunta al prot. n. 9976 del 27.11.2019 - "Cambio di destinazione d'uso dei locali di un'immobile sito nel Comune di Valdina (ME), individuato al N.C.E.U. al foglio 1 particella 14XX e 13XXXX, con opere di diversa distribuzione interna", con precipuo riferimento alla variazione di destinazione d'uso dell'area posta al piano rialzato del corpo "C" dell'immobile , da area destinata a palestra, docce e spogliatoi a locale commerciale per mq 133, con annessi servizi igienici, con rimessione in pristino stato dei luoghi allo stato precedentemente assentito, rispetto a cui le opere ulteriormente realizzate in forza della SCIA UNICA oggetto del presente procedimento si configurano come variazioni essenziali, ulteriormente contrarie alle vigenti norme di zonizzazione del P.R.G. di Valdina, oltre che all'art. 43 delle N.T.A. in ordine al cd. vincolo di fascia costiera di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) L.R. 76/78; A V V I S A CHE ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/2001, decorso infruttuosamente il termine su indicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune, sottraendole alla disponibilità della Ditta destinataria della presente ordinanza.....CHE ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. 380/2001, l'accertamento dell'inottemperanza, decorso il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'area di sedime.....CHE ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, constatata l'inottemperanza, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. D I S P O N E Che la presente Ordinanza venga inviata per la notifica:

Al Sig. SXXXXXXXX GXXXXXXX, nato a MXXXX(ME) il 0XXX.0XX.19XXX, C.F. XXXXXXXXXXXX, quale responsabile e proprietario, in proprio e n.q. di XXXXXXXXXXXX XXX della Ditta "XXXXXXXXXX.", con sede in via DXXXXXXXX AXXXXXXXX XX in VXXXXXXXX TXXXXXX (ME).....

All'arch. LXXXXXXXX FXXXXXXXXXXXX n.q. di Tecnico Progettista della SCIA assunta a prot. 9976/2019, Via LXXXXXX DXXXX RXXXX n.XXXXX 98XXX - XXXXXXX (ME).....Si dispone inoltre l'invio a mezzo PEC di copia del presente documento a: -

- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina
- Alla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente
- All'Ufficio del Genio Civile di Messina
- Alla Stazione Carabinieri di Valdina

Inoltre, si dispone che copia della relata di notifica della presente venga trasmessa al Responsabile di Polizia Municipale per la verifica dell'adempimento della presente Ordinanza. C O M U N I C A altresì che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.....”

VISTO che l'Avv. OXXXXXXXXXXXX PXXXXXXXXXXXX con studio legale in Via Nino Bixio n. 33 - 98122 Messina – ha notificato in data 23.11.2020 ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania, incamerato al protocollo dell'Ente n. 0009136 del 24.11.2020;

DATO ATTO che l'Avv.to OXXXXXX PXXXXXX, con il ricorso in parola, proposto nell'interesse della Ditta MXXXXXXXX di SXXXXXX GXXXXX ha chiesto che il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione staccata di Catania provveda a:

- Annullare il provvedimenti impugnato;
- Condannare il Comune di Valdina al risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente in conseguenza del provvedimento adottato, quantificati in Euro 960.000,00, assumendosi da parte attrice quale parametro il presunto valore locativo dell'immobile per un periodo di trent'anni;
- Condannare il comune di Valdina al pagamento delle spese di giudizio e onorari di difesa da distrarre direttamente in favore dei procuratori.

RITENUTO che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'Ordinanza n. 1 del 14.10.2020, emessa dal Responsabile sostituto dell'Area tecnica, sia pienamente corretta e legittima, in quanto:

- le opere previste in forza della SCIA Unica assunta a prot. 6676 del 27.11.2019 , ed – in particolare – il più volte menzionato cambio di destinazione d'uso si palesano illegittime in quanto incompatibili con il vincolo (di natura espressamente e francamente urbanistica, e non meramente paesaggistica, di cui all'art. 15, comma 1, lettera “a”) della Legge Regionale 12 giugno 1976, n. 78, rubricata “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”, e, per esso, con l'art. 43 delle N.T.A, del P.R.G. del Comune di Valdina, atteso che dette opere si collocano entro la fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia, vincolo non dedotto, né rappresentato, nel progetto allegato alla S.C.I.A. in contestazione, il quale indica, inspiegabilmente, l'area come non soggetta a vincolo, in difformità da quanto agevolmente rilevabile dal relativo foglio di mappa del vigente PRG di Valdina, sopra citato, e ciò quantunque del predetto limite edificatorio faccia espressa menzione finanche il certificato di destinazione urbanistica allegato al titolo di provenienza del terreno agli attuali proprietari, prodotto in atti d'ufficio;

PRESO ATTO che le superiori valutazioni risultano confermate, sotto un profilo strettamente tecnico-urbanistico ed alla luce degli atti in possesso dell'U.T.C., dal supplemento di relazione peritale a firma dell'Ing. G. D., già C.T.P. nominato nel giudizio R.G. 2296/2015 TAR-CT, riguardante terreno attiguo, versata in atti al prot. 5742 del 22.07.2020 dell'Ente, la quale - pur redatta ai fini di un diverso procedimento in corso presso quest'Ente - secondo un procedimento logico-deduttivo scevro da incongruenze ha motivato analiticamente, sulla scorta della legislazione vigente e delle vigenti prescrizioni del P.R.G. di Valdina, ha motivato in ordine alla sostanziale inedificabilità a scopi privati, se non per finalità ed attività afferenti alla diretta fruizione del mare

delle aree già oggetto di edificazione in forza delle C.E. n. 2/2013 e successiva n. 8/2013, precedentemente rilasciate, le quali ultime scontano due distinte fattispecie di illegittimità, violando:

- a) Il vincolo di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 12 giugno 1976, n. 78, rubricata "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", e, per esso, l'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G., riguardanti il vincolo di fascia costiera, ivi essendo realizzabili esclusivamente tipologie di attività e attrezzature turistico-balneari (cfr. art. 43 della NTA del PRG di Valdina)
- b) Il (coerente e concorrente) vincolo di zona (F3/F4) del P.R.G., per effetto dell'assenso ad una costruzione con diretta finalità di stretta speculazione privata nell'ambito di una zona destinata allo sport e verde pubblico (agibile esclusivamente a parco, gioco, sport, giardino pubblico, attr. balneari, queste ultime all'interno, come ben si evince dalla legenda in allegato 1, del vincolo sub lett. a);

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra argomentato, appare del tutto priva di fondamento giuridico la pretesa della Ditta "MXXXXXXXX SXX di GXXXX SXXXXXXXX", rivolta all'annullamento dell'ordinanza n. 1/2014 dell'U.T.C. di questo Ente;

CHE, al riguardo, si osserva che legge regionale n.78 del 1976, all'art. 15, lett. a), ha introdotto il c.d. "vincolo di inedificabilità assoluta" per le opere realizzate entro i 150 metri dal mare.

CHE tale vincolo si applica solo ed esclusivamente per le opere realizzate in epoca successiva al 31.12.1976, come palesemente l'immobile di cui trattasi, evidenziandosi, per completezza, che l'art. 23, della l.r. 35/85, ha stabilito che sono "altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in *violazione dell' art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.*", il che evidentemente non è, nel caso in questione;

CONSIDERATO che la predetta fascia di rispetto è precisamente individuata del vigente strumento urbanistico, in nulla innovato, sul punto de quo, dalla variante puntuale al P.R.G. di Valdina approvata con D.D.G. n° 496 del 26/04/2006 e che all'osservanza del vincolo in commento e delle rilevanti limitazioni dallo stesso discendenti sono tenuti, oltre l'Ente nell'esercizio della potestà pianificatoria, altresì i privati, giusto il disposto dell'art. 2, co. 3 della L.R. 15/91, la quale prevede che "*Le disposizioni di cui all' articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi*";

CHE pertanto, risulta illegittima e mendace la SCIA assunta a protocollo n. 9976/2019, nella parte in cui dichiara l'insussistenza di vincoli sulla zona in cui ricade il cespite oggetto del predetto titolo edilizio;

PRESO ATTO che del tutto infondata è, sul punto, l'asserzione di parte ricorrente secondo la quale, a seguito del collocamento di barriera frangiflutti nel tratto di mare davanti all'arenile di Fondachello, è da tale punto che andrebbe misurata la distanza di 150 mt dal fabbricato, tenuto conto che il legislatore regionale, relativamente all'art. 15 l.r. 78/76, ha espressamente previsto che i 150 metri si calcolino a partire dalla battigia e che la giurisprudenza amministrativa - in particolare il CGA per la Regione siciliana in una recente ordinanza, che richiama precedenti orientamenti - ha costantemente affermato che "*per linea di battigia deve intendersi la linea di contatto tra mare e terraferma e che la misurazione deve essere eseguita in orizzontale. La distanza va quindi misurata tenendo conto dell'unica linea retta che congiunge l'immobile (od anche soltanto lo spigolo dello stesso) al punto più vicino in cui la terraferma entra in contatto con il mare.*" (cfr. C.G.A.R.S. ord. n. 977/2019).

PRESO ATTO che, come correttamente affermato nell'Ordinanza n. 1 del 14.11.2020 dell'U.T.C. entro tale fascia trova applicazione il c.d. vincolo di inedificabilità assoluta, se non per *opere a*

diretta fruizione del mare, con conseguente diniego di qualsivoglia sanatoria per le opere abusivamente realizzate in epoca successiva al 31.12.1976, atteso che entro tale fascia sono consentite solo le opere e gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare e la ristrutturazione degli edifici esistenti, ossia realizzati prima dell'apposizione del vincolo, cioè antecedentemente alla L. 76/78;

VALUTATO CHE, a fronte di quanto sopra, nessuna valenza a legittimare le previsioni di cui alla SCIA n. 9976/19, oggetto di repressione da parte dell'Ufficio con il provvedimento impugnato, riveste il richiamato possesso, da parte del ricorrente, dell'autorizzazione paesaggistica prot. 2193/VIA-868-130 del 09/04/2013 nel 2013, ai fini dei precedenti interventi di cui alle C.E. n. 2 e 8/2013;

RITENUTO, invero, che rientra pacificamente nella diretta competenza del Comune la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a tutela delle coste dalla disposizione di cui all'art. 15, lett. "a" della L.R. 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni e si differenzia, come tale, dalla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 che, all'art. 142, comma 1, lett. "a", sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla spiaggia;

PRESO ATTO che, al riguardo, il TAR Catania ha più volte chiarito che la disposizione di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) della citata L.R. 76/78, sebbene volta alla tutela dell'ambiente, dispone, a tali fini, obblighi di ordinata pianificazione urbanistica e per tale ragione ha, come proprie destinatarie principalmente le amministrazioni comunali (anche se, successivamente, con l'art. 2, comma 3 della L.R. 15/1991, le sono stati riconosciuti effetti precettivi diretti nei confronti dei privati, giusta la ricostruzione dell'istituto che è stata operata dal medesimo TAR nella sentenza nr. 695 dell'8 maggio 2006);

RITENUTO che - secondo quanto evidenziato dalla citata giurisprudenza - alla ratio di tutela della disposizione di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. 76/78 e ss.mm.ii., va ricondotta una concezione dell'assetto del territorio che prescinde da una sua essenziale connotazione solo paesaggistica o ambientale, dovendovi invece ravvisare la concorrenza di più esigenze di tutela (non ultima quella del decoro e della uniformità del comprensorio, della protezione e della tutela della condizione orografica e geologica delle coste, di sicurezza pubblica e così via) com'è naturale per le disposizioni dello strumento urbanistico, entro cui si compendiano e trovano sintesi tutte le molteplici e varieguate esigenze possibili del governo del territorio;

CONSIDERATO, al riguardo, che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza amministrativa *"la compatibilità di un progetto con la disposizione in esame non implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità nell'apprezzamento dell'interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell'ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l'apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati, come il giudizio della Soprintendenza, ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano, l'istanza andrà respinta"* (così, *ex multis*, TAR-CT, Sez. I, sent. 673 del 6 aprile 2009);

PRESO ATTO che, secondo quanto ulteriormente chiarito dal medesimo TAR *"...differente è l'oggetto dell'apprezzamento dell'interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 D. lgs. 42/2004: quest'ultima dovrà valutare la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al "bene-valore" del paesaggio e dunque ne considererà l'inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, potendo formulare un giudizio di compatibilità o di incompatibilità*

congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato. Il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se” l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica. Inoltre, la Soprintendenza si esprime in ordine a progetti che sono localizzati entro i 300 metri dalla zona del litorale, mentre il Comune eserciterà il proprio potere di controllo per le zone diversamente graduate dal menzionato art. 15, in relazione alle diverse volumetrie e tipologie di opere ammissibili a seconda delle fasce di distanza dalla spiaggia”;

CONSIDERATO CHE, come sottolineato sempre dal medesimo TAR CT, che: “Ai sensi dell’art. 15, lett. “a” della L.R. 78/1976, possono essere realizzate nella fascia di 150 metri dalla battigia, solamente opere ed impianti volti a consentire “la diretta fruizione del mare”: questi ultimi, secondo la logica della disposizione, sono quelli connessi ontologicamente, ed in un rapporto di causalità strutturale necessaria, con la fruizione del mare, ovvero la cui destinazione d’uso sia “necessariamente” condizionata dalla localizzazione nel litorale e che, inoltre, siano destinate alla “collettività indifferenziata” degli utenti (cfr. TAR Catania, I, 19 luglio 2005, nr. 1165/05, con cui si è affermato tale principio, confermando anche il contenuto della prassi dell’Amministrazione regionale, come risultante dalla Circolare nr. 24/2004 dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente);

PRESO ATTO CHE, per quanto riguarda invece la corretta interpretazione dell’art. 15 lett. a) l.r. n.76/1978 – nella parte in cui ammette la possibilità di realizzare entro 150 m dalla battigia opere funzionali alla fruizione del mare, e dunque nella parte in cui consente oggi la realizzazione di nuove strutture, l’esame della casistica giurisprudenziale consente di affermare che il concetto di “fruizione del mare” è stato inteso in senso per certi versi ampio, comprensivo delle opere e dei manufatti che rendono più comodo, agevole, completo o confortevole l’utilizzo del mare per finalità varie (balneazione, pesca, nautica da diporto, spogliatoi, ecc.).

VALUTATO che, in tale ottica, numerose decisioni hanno ritenuto assentibili gli stabilimenti balneari, i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti (cfr. CGA 133/2014), mentre è stata, ritenuta contrastante col divieto di edificazione posto dalla legge regionale ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare, nel senso che l’allocazione in prossimità del mare risulti meramente accidentale e occasionale, e non sia inerente all’attività esercitata; in quest’ottica, si è esclusa la possibilità di realizzare in zona di divieto complessi alberghieri (cfr. **CGA 308/2016**), **gazebo e tettoie a servizio di un ristorante (cfr. CGA 43/2018; Tar Catania 2394/2012)**, **strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare ed alla balneazione;**

RIBADITO che, per quanto sopra, andava esclusa – e va tutt’oggi esclusa – la possibilità di realizzare all’interno della fascia di 150 metri dal mare, ai sensi dell’art. 15, lett. “a” della L.R. 78/1976, insediamenti che presuppongano un uso non aperto alla collettività, né in diretto e necessario rapporto con il litorale ed a diretta fruizione dello stesso, come peraltro disposto dall’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G. di Valdina;

RITENUTO che nel caso di specie, la tipologia di interventi realizzati in forza delle concessioni edilizie n. 2 e 8/2013, e, per quanto in questa sede di specifico interesse, quelli ulteriori previsti dalla S.C.I.A. unica assunta al prot. 9976/2019 non dimostrano alcun rapporto spaziale con il mare antistante, se non la mera occasionalità volta ad incrementarne il valore d’uso;

EVIDENZIATO che gli interventi che la Ditta “MXXXXXXXXXXXX sXXXXXX”, ha inteso realizzare in forza della SCIA prot. 9976 del 27.11.19 ed, in particolare, il cambio di destinazione d’uso introdotto a livello al livello “1” del cd. blocco “C” dell’immobile, già precedentemente oggetto della concessione edilizia n. 8/2013 avente a oggetto “Progetto 2° stralcio di completamento dei blocchi B e C di riqualificazione funzionale del centro sportivo sito in Viale Rinascita nella frazione Fondachello del comune di Valdina – P.E. 12/2011, su lotto di terreno distinto in catasto al foglio 1, particella 14XX e 13XX i cui lavori sono già iniziati e in corso di svolgimento, oltre a non risultare

compatibili con la destinazione di zona prevista nel vigente P.R.G., “Zone F3 per lo sport e F4 per verde attrezzato”, si pongono in contrasto con l’art. 43 della N.T.A. di attuazione del P.R.G., e, per esse, con la disciplina di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. 76/78, che, a termini della Circolare n. 24, prot. n. 48/20 del 31/10/2014, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana “...opera nei confronti di chiunque e prevale anche sulle eventuali differenti previsioni degli strumenti urbanistici, ... omissis ...” e, non possono, pertanto avere ulteriore corso;

RITENUTO, che il previsto mutamento di destinazione d’uso, in difformità al vigente P.R.G., non fosse legittimamente conseguibile a mezzo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 9976 del 27.11.2019, a differenza di quanto ivi asseverato, con conseguente illegittimità originaria del titolo così formatosi per difetto di conformità urbanistica, per inidoneità del titolo abilitativo formato mediante SCIA, e per la sostanziale contrarietà ad interessi diretti, attuali e concreti della collettività amministrata ad un ordinato sviluppo del territorio, ed, in particolare alla libera fruibilità di parti di esso asservite allo svolgimento della vita di comunità (cd. standards), di rilevanza potiore rispetto alla realizzazione di una ulteriore attività economica di interesse esclusivo della Ditta istante, ovvero in ogni caso alla mera realizzazione di interessi economici;

CONSIDERATO che nell’Ordinanza n. 1 del 14.10.2020, oggi impugnata, risulta chiaramente delineato il danno derivante al comprensorio dall’introduzione surrettizia di attività commerciali private, con accresciuto carico urbanistico della zona rispetto ai limiti disegnati dai previgenti rapporti di zonizzazione e ulteriore vulnus a preminenti esigenze della collettività organizzata, quali, immediatamente rilevabili, l’indisponibilità di parcheggi e la congestione della viabilità della zona per effetto di insediamenti produttivi non previsti, in difformità dalle previste disposizioni di P.R.G., oltre che in dispregio del vincolo di fascia costiera di cui alla L.R. 78/76, come richiamato dall’art. 43 delle vigenti N.T.A. del vigente P.R.G., ferma restando l’operatività del limite di cui all’art. 21 nonies, con riguardo agli interventi precedentemente assentiti, decorso il termine di 18 mesi di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 124/2015 e ss.mm.ii.;

ACCLARATO, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, commi 4, 6 e 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, nei casi di Scia in materia edilizia, decorso il termine di 30 gg. per l’esercizio del potere interdittivo dell’attività intrapresa dal privato a seguito della documentazione depositata in atti, salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali”;

RIBADITO, pertanto, che alla luce della superiore normativa risultava pienamente sussistente la legittimazione dell’Ente ad intervenire – decorso il termine di 30 gg. per la cd. “inibitoria” preventiva di cui all’art. 23, comma 6, T.U edilizia impropriamente citato nel ricorso a fima dell’Avv. OXXXX PXXXXXX, nell’interesse della Ditta MXXXXXXX notificato in data 24.11.2020 – stante il potere-dovere della P.A. di agire in chiave di autotutela repressiva, in ragione dei permanenti poteri di vigilanza e controllo sul territorio ad essa spettanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, commi da 4 a 6-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii, sempre e comunque nel rispetto degli articoli 21 quinquies e 21-novies della legge n. 241 del 1990 (cfr. in tal senso Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 717 e 14 novembre 2012, n. 5751);

PRESO ATTO, invero, che a seguito della L. 124/2015 - la quale ha modificato sia le disposizioni in materia di S.C.I.A. sia di annullamento d’ufficio- sono mutati i poteri esercitabili da parte della P.A., atteso che, pur una volta scaduto il termine di 30 giorni è previsto che *“l’amministrazione adotta comunque i provvedimenti previsti” dall’art. 19 comma 3 - cioè il potere inibitorio, sospensivo e conformativo - purchè ricorrano le condizioni previste dall’art. 21 nonies, cioè, i seguenti requisiti: illegittimità del provvedimento, vizio non meramente formalistico, interesse*

pubblico all'annullamento, termine ragionevole (che nel caso di autorizzazioni o provvedimenti attributivi di vantaggi economici non può essere superiore a 18 mesi);

VISTO l'art. 21 nonies della medesima L.241/90 e ss.mm.ii., il quale così recita: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo";

VISTO, ulteriormente, l'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, il quale precisa che "Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990";

RITENUTO, per quanto sopra, che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso a firma dell'Avv. PXXXXXXXXX questo Ente abbia del tutto legittimamente esercitato il potere repressivo degli abusi perpetrati sul territorio comunale, avendo anzi precipuamente l'obbligo, a tutela dell'interesse pubblico al corretto sviluppo del territorio e al rispetto delle prescrizioni urbanistiche, di agire in via di autotutela, a mezzo dell'emanazione di provvedimento di secondo grado di contrasto della situazione giuridica conseguita a mezzo della S.C.I.A. Unica assunta a prot. n. 9976/2019, al fine della rimozione degli illegittimi effetti conseguiti a mezzo della predetta, non veritiera, segnalazione certificata di inizio attività assunta al prot. 9976/19;

RITENUTA, oltre alla legittimità dell'azione dell'Ente, l'assoluta estraneità al presunto danno lamentato dalla Ditta ricorrente, in correlazione con il mancato perfezionamento della stipula di contratto locativo per l'immobile già oggetto dell'illegittima SCIA in parola, da adibirsi esclusivamente, come espressamente si legge nel predetto preliminare di locazione a locale pizzeria, e ciò per l'evidente ragione che

- a) Parte ricorrente, e più ancora il tecnico incaricato della redazione della SCIA prot. 9976/2019, ben avrebbe dovuto essere a conoscenza delle limitazioni gravanti sul cespite, tenuto conto che le limitazioni di cui alla L.R. 76/78 risultano espressamente indicate nella certificato di destinazione urbanistica a a corredo del trasferimento di proprietà dell'Area di cui trattasi alla Società MXXXXXXXXX rogato in data 08.06.1989 in Notar Antonio Cutrupia , REP. 20067, e dunque ben note al Sig. SXXXXXXXXX GXXXXXXXXX;
- b) Nessuna norma del vigente P.R.G. e delle N.T.A. autorizza simili attività nella predetta fascia di rispetto, potendosi ritenere legittimamente assentibili invero, nei 150 mt dalla riva le sole attività di cui all'art. 43 N.T.A., che non prevedono attività di ristorazione;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno opporsi al predetto atto di citazione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 195 del 09.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi, ed a conferire la relativa procura alle liti al legale affidatario, nel giudizio promosso dalla Società MXXXXXXXXX di SXXXXXXXXX GXXXXXXXXX, innanzi al TAR CT;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, AA.GG. e Segreteria dell'Ente l'affidamento del relativo incarico legale, quantificando in via presuntiva la somma occorrente in € 10.031,33, comprensiva di spese generali, CPA ed IVA, assegnando le relative risorse;

RILEVATO che il Comune Valdina non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per la difesa tecnica in giudizio, perciò si rende necessario l'affidamento di incarico di patrocinio legale ad un Avvocato del libero foro;

ATTESO:

- che per la suddetta attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, l'affidamento è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..";

VALUTATO che il dettato normativo possa essere rispettato selezionando gli avvocati sulla base della specifica professionalità richiesta in ragione dell'incarico da affidarsi, contemperando il principio di rotazione con le specifiche competenze tecniche possedute e le pregresse esperienze maturate in riferimento alla materia oggetto di contenzioso, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento;

RILEVATO:

- che la congruità e l'economicità della spesa, nel caso di specie, è garantita determinando l'importo a base di negoziazione sulla base dei parametri ministeriali fissati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247";
- che, tenuto conto dei principi di armonizzazione contabile, ai fini di una corretta imputazione delle somme, è stato richiesto a professionista esterno, già investito della difesa dell'Ente in procedimento analogo con esito vittorioso per l'Ente, un preventivo di spesa onnicomprensivo, indicando, ove applicabile, le scadenze temporali dell'esigibilità del credito relativo all'incarico stesso, mediante apposito crono-programma delle attività da espletare, concordando l'importo del compenso professionale, nonché le clausole del disciplinare di incarico;

DATO ATTO che detto legale dovrà impegnarsi a relazionare circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

VISTE le vigenti disposizioni in materia e ribadito che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il titolo III, capo 2, del libro V del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art. 2230 sulle prestazione d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 154 del 04.10.2016 avente ad oggetto: Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio e contestuale approvazione schema di disciplinare tipo – direttive in materia di incarichi legali", esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state dettate direttive in merito al conferimento di incarichi legali ed approvato, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, il nuovo schema di convenzione tipo;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con la richiamata deliberazione di G.M. n. 154 del 04.10.2016;

PRECISATO che le SS.RR. della Corte dei Conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;

2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
3. proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

PRECISATO E ATTESTATO, a tale riguardo, che:

- L'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Non esiste all'interno dell'organizzazione dell'Ente idonea figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- La durata dell'incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
- Il compenso del professionista incaricato, nella misura concordata, verrà pattuito per iscritto, proporzionalmente all'incarico da conferire, tenendo conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014;

CONSIDERATO che l'Avv. Mancuso Mario Massimiliano, del Foro di Messina, è in possesso di approfondite conoscenze della materia e degli aspetti rilevanti specifici dell'odierno contenzioso;

CONSIDERATO che detto legale presenta i requisiti professionali necessari ed ha comprovata esperienza nella materia amministrativa e contrattuale, apparendo in grado di tutelare efficacemente la cura degli interessi dell'Ente nella materia oggetto del ricorso;

CONSIDERATO che, con nota trasmessa via pec ed incamerata al protocollo dell'Ente al n. 0009510 in data 04.12.2020, in atti, l'Avv. Mancuso Mario Massimiliano ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, per la costituzione nel giudizio in parola, per un importo pari ad € 10.031,33 iva esente e comprensivo di spese;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, che obbliga la PA a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

DATO ATTO che con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il legale dichiara, tra l'altro, l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 ed accetta l'incarico e le pattuizioni sottoscritte;

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, comma 3°, della Legge 08.06.90, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15.05.97, n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della L.R. del 07.09.98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 07 del 21 maggio 2019 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, né attuali né meramente potenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. in ordine alla presente determinazione;

VISTI:

- il TUEL;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 55/2014;
- le linee Guida ANAC relative all'affidamento dei servizi legali adottate con delibera del 24 ottobre n. 12/2018;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il B.P. 2020/2022, esecutivo;

DETERMINA DI

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **AFFIDARE**, all'Avv. Mancuso Mario Massimiliano, del Foro di Messina, l'incarico professionale di patrocinio del Comune di Valdina e quindi conferire la relativa procura alle liti nel giudizio, promosso dalla Società MXXXXXXXXX di SXXXXXXXX GXXXXXXXXXXXX, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione CT, per l'annullamento dell'Ordinanza del Resp.le Area Tecnico-Manutentiva n. 1 del 14.10.2020 ed il risarcimento del danno provocato dal Comune di Valdina in conseguenza del provvedimento adottato;
- 2) **IMPEGNARE** per il suddetto incarico professionale la complessiva somma di € 10.031,33, comprensiva di spese, IVA esente, imputandola al pertinente intervento del bilancio 2020/2022, esecutivo, ai sensi e per gli effetti del punto 5.2, lett. g) dell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii.;
- 3) **TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato, unitamente al disciplinare di incarico da sottoscrivere ai fini del perfezionamento del contratto;
- 4) **ASSOLVERE** agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. N. 33/13 e ss.mm.ii.-

Valdina, 11-12-2020

Il Resp.le del Procedimento
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 11-12-2020

IL RESPONSABILE D'AREA
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

Valdina, 11-12-2020

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

VISTO CONTABILE

In ordine al visto contabile si esprime parere Favorevole

Valdina, 11-12-2020

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Morgante Francesca

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 11-12-2020, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 26-12-2020.

N. Reg. Albo: 888

Valdina, 11-12-2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Galletta Francesca